



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 - Registro Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELLE RELATIVE RIDUZIONI PER L'ANNO 2020 IN VIA DEROGATORIA.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **TRENTA** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18,00** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Si specifica che, date le dimensioni della sala consiliare, la seduta si è svolta a porte chiuse in assenza di pubblico a causa dell'emergenza COVID-19, al fine di poter garantire il rispetto della distanza minima di sicurezza a tutti i consiglieri presenti.

Risultano:	Presente in sede	Presente in videoconferenza	Assente
1. TAPPA Massimo	X		
2. BRANDA Erica	X		
3. MARINI Manuel	X		
4. MAZZEGA Maurizio	X		
5. RIZZO Federico	X		
6. ROBA Vanda	X		
7. VIAZZO Francesco	X		
8. VIAZZO Gabriele			X
9. VENDEMIATI Guido			X
10. DELPRATO Barbara			X
11. PERA Stefano	X		
TOTALE	8	==	3

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa **BAGNASCO Paola Piera**

Il Sig. **TAPPA Massimo - Sindaco**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELLE RELATIVE RIDUZIONI PER L'ANNO 2020 IN VIA DEROGATORIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. 27/12/2013 n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014) che all'art. 1, comma 639 ha istituito, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, all'interno dell'imposta unica comunale (IUC), la componente TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CHE i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono le disposizioni caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27/12/2019 n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020 abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della L. del 27/12/2013 n. 147, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le disposizioni relative alla TARI;

VISTO l'art. 1, comma 641 della L. 27/12/2013 n. 147, il quale stabilisce che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VISTO l'art. 1, comma 642 della L. 27/12/2013 n. 147 il quale stabilisce che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

CONSIDERATO che l'art 1, comma 527 della L. n. 205/2017 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione , a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del " chi inquina paga"

VISTA la Deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31/10/2019 emanata dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario a partire dall'anno 2020;

DATO ATTO che la deliberazione n. 443/2019/R/Rif di ARERA, stabilisce altresì che il Piano economico finanziario, redatto dal gestore, deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, che successivamente lo trasmetterà all'Autorità al fine della verifica di coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, ai fini della sua definitiva approvazione;

VISTO l'art. 27, comma 8 della L. 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 683 della L. n. 147/2013 che dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, con D.L. 17/03/2020 n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia"), all'art. 107, comma 5, viene disposto quanto segue:

"5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

RILEVATO che nel bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione C.C. n. 06 del 27/03/2020, è stato mantenuto il Piano Finanziario 2019 relativo alla Tassa sui Rifiuti (TARI), in attesa dell'approvazione del nuovo Piano economico finanziario secondo le direttive e le scadenze impartite da ARERA;

VISTO l'art. 138 del D.L. 19/05/2020 n. 34 (c.d. Decreto "Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla L. 17/07/2020 n. 77, che, al fine di allineare i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020, ha abrogato:

- il comma 683-bis dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario 2020, prevedeva di approvare le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30/04/2020, in deroga all'art. 683 della L. n. 147/2013 e all'art. 1, comma 169 della L. 269/2006;
- il comma 779 dell'art. 1 della L. 27/12/2019 n. 160 che prevedeva, per l'anno 2020, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30/06/2020, in deroga all'art. 1, comma 169 della L. 296/2006, dell'art. 53, comma 16 della L. 388/2000 e dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;
- il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18, modificato in sede di conversione dalla L. 24/04/2020 n. 27, che differiva al 30/06/2020 il termine per la determinazione delle tariffe della TARI;

PRESO ATTO che l'art. 107, comma 2 del D.L. 17/03/2020 n. 18, modificato in sede di conversione dalla L. 24/04/2020 n. 27, successivamente dall'art. 106, comma 3-bis del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020 n. 77 e in ultimo modificato dall'art. 54, comma 1 del D.L. 14/08/2020 n. 104, differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30/09/2020;

RILEVATO che con la delibera n. 158 del 05/05/2020, ARERA, alla luce dell'emergenza generata dal virus Covid-19, ha disposto che nei casi in cui i corrispettivi all'utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione delle tariffe e

rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta delibera;

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 238 del 23/06/2020 concernente l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante la quale ha ulteriormente delineato il meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti da riconoscere alle utenze non domestiche per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 che va a modificare alcuni aspetti del MTR con evidenti effetti sul lavoro di predisposizione del PEF 2020;

DATO ATTO che l'art. 58-quinquies del D.L. 26/10/2019 n. 124, inserito dalla L. di conversione n. 157/2019, dispone che dal 1° Gennaio 2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata dalle per le banche e per gli istituti di credito;

VISTA la deliberazione C.C. n. 15 del 30/07/2020 avente ad oggetto "Fissazione delle scadenze e delle misure per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) 2020", con la quale venivano fissate le seguenti scadenze e misure per il pagamento della TARI:

- acconto nella misura del 75% di quanto complessivamente dovuto sulla base delle tariffe TARI in vigore nell'anno 2019, suddivise in due rate, aventi le seguenti scadenze:
 - 1° rata entro il 31/10/2020 (corrisponde al versamento in unica soluzione);
 - 2° rata entro il 30/11/2020;
- saldo a conguaglio della TARI 2020 sulla base delle tariffe risultanti dal nuovo Piano economico finanziario 2020 entro il 31/12/2020;

CONSIDERATO che, stante il perdurare della situazione di emergenza generata dal virus COVID-19 e il conseguente panorama normativo in continuo aggiornamento, risulta impossibile redigere il nuovo PEF 2020 entro il 30/09/2020, pertanto, l'Amministrazione intende rettificare integralmente la delibera C.C. n. 15 del 30/07/2020, ricorrendo a quanto reso possibile dall'art. 107, comma 5 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito dalla L. 24/04/2020 n. 27;

RICHIAMATE:

- la delibera C.C. n. 6 del 26/03/2019, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2019;
- la delibera C.C. n. 7 del 26/03/2020, con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione della TARI per l'anno 2019;
- la delibera C.C. n. 21 del 30/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RITENUTO altresì opportuno, in attuazione delle delibere ARERA n. 158/2020 e 238/2020, effettuare una riduzione per le categorie delle utenze non domestiche 101, 105, 106, 110, 112, 113, 115, 116 e 117, per l'effetto della chiusura stabilita nel periodo dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 (lockdown), quantificata nella misura del 25% da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa;

CHE, per le ragioni sopra esposte, in via derogatoria, per l'anno 2020 verranno adottate al 100% le tariffe TARI approvate nell'anno 2019, prevedendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020, che sarà redatto entro il 31/12/2020, ed i costi determinati per l'anno 2019, possa essere ripartito in tre anni a decorrere dall'anno 2021, come previsto dall'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 e s.m.i.;

CHE pertanto il versamento della prima rata della TARI dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2020, mentre il versamento della seconda rata a saldo dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2020. E' consentito il versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2020;

CONSIDERATO che a norma del comma 15, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, comma così sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 28/06/2019 n. 58, a decorrere dall'anno 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre;

VISTO nello specifico il comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che prevede, tra l'altro, l'obbligo per il Comune di effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TARI, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli:

- del Responsabile del Servizio Finanziario, sulla copertura della riduzione del 25% da applicarsi alla TARI 2020, sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa per le utenze non domestiche 101, 105, 106, 110, 112, 113, 115, 116 e 117 per l'effetto della chiusura stabilita nel periodo dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 (lockdown), mediante il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali istituito dall'art. 106 del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla L. 17/07/2020 n. 77;
- dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Demografico-Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON n° 8 voti favorevoli, n° 1 voto contrario (Il Consigliere PERA S.) e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 8 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

PER le motivazioni indicate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI APPROVARE, in via derogatoria, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31/12/2020 alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020 e che, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, come previsto dall'art. 107, comma 5 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24/07/2020 n. 27 e s.m.i.;

DI RETTIFICARE integralmente la delibera C.C. n. 15 del 31/07/2020, ad oggetto "Fissazione delle scadenze e delle misure per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) 2020";

DI APPLICARE, sulla base delle delibere ARERA n. 158/2020 e n. 238/2020, una riduzione del 25% da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa alle categorie delle utenze non domestiche 101, 105, 106, 110, 112, 113, 115, 116 e 117, per effetto della chiusura

totale imposta a seguito dell'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19 (lockdown);

DI DARE ATTO che sarà applicato l'art. 58-quinques del D.L. 26/10/2019 n. 124, inserito dalla L. di conversione n. 157/2019, e che pertanto dal 1° Gennaio 2020 la tassazione degli studi professionali sarà equiparata a quella usata dalle per le banche e per gli istituti di credito;

DI DARE ATTO che il versamento della prima rata della TARI dovrà essere effettuato entro il 31 Ottobre 2020, mentre il versamento della seconda rata a saldo dovrà essere effettuato entro il 30 Novembre 2020. E' consentito il versamento in unica soluzione entro il 31 Ottobre 2020;

DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% deliberata dalla Provincia di Savona sull'importo del tributo;

DI DARE ATTO che il minore introito generato dalla riduzione del 25% da applicarsi alla TARI 2020, sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa per le utenze non domestiche 101, 105, 106, 110, 112, 113, 115, 116 e 117 per l'effetto della chiusura stabilita nel periodo dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 (lockdown), sarà coperto dal fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali istituito dall'art. 106 del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla L. 17/07/2020 n. 77;

DI TRASMETTERE a norma del comma 15, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, comma così sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, in via telematica copia della presente deliberazione e del Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, al fine dell'inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Piana Crixia.

Successivamente, con n° 8 voti favorevoli, n° 1 voto contrario (Il Consigliere PERA S.) e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 8 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 30/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELLE RELATIVE RIDUZIONI PER L'ANNO 2020 IN VIA DEROGATORIA.

PARERE DI NATURA TECNICA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-TRIBUTI

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, li 25/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BRIANO Stefania)



PARERE PREVENTIVO DI NATURA CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, li 25/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(MAZZO Rag. Francesco)



Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Massimo TAPPA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO

Paola Piera Bagnasco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero 202... il giorno 05/10/2020..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Piana Crixia, li 30/09/20.....



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO

Paola Piera Bagnasco

La presente deliberazione è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno